

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 29.11.2016

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione del provvedimento
- Art. 2 Definizione

Titolo II – MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

- Art. 3 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 4 Cumulo dei titoli
- Art. 5 Contenuto del bando
- Art. 6 Commissione di concorso
- Art. 7 Titoli per l'esercizio
- Art. 8 Requisiti per ottenere l'autorizzazione
- Art. 9 Figure giuridiche di gestione
- Art. 10 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 Titoli preferenziali
- **Art. 12 Presentazione delle domande**
- Art. 13 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 14 Validità dell'autorizzazione
- Art. 15 Termine per l'inizio dell'attività
- Art. 16 Trasferibilità dell'autorizzazione

Titolo III - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 17 Idoneità dei mezzi e caratteristiche delle autovetture
- Art. 18 Norme per lo svolgimento del servizio
- Art. 19 Comportamento del conducente in servizio
- Art. 20 Collaboratori e dipendenti del titolare.
- Art. 21 Comportamento degli utenti durante la guida
- Art. 22 Interruzione del trasporto
- Art. 23 Trasporto diversamente abili
- Art. 24 Tariffe
- Art. 25 Trasporto bagagli e animali

Titolo IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 26 - Commissione comunale consultiva

Titolo V – SANZIONI, SOSPENSIONE, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

- Art. 27 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 28 Rinuncia all'autorizzazione
- Art. 29 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 30 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 31 Sanzioni
- Art. 32 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Titolo VI - NORME FINALI

- Art. 33 Abrogazione norme precedenti
- Art. 34 Entrata in vigore

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione del provvedimento

- 1. Il presente regolamento disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, alla legge regionale della Lombardia 01 aprile 2012 n. 6 ed eventuali successive modifiche.
- 2. Le presenti disposizioni non si applicano altresì al servizio di noleggio con conducente svolto con veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente.

Art. 2 - Definizione

- 1. Si definisce servizio di noleggio da rimessa con conducente quello esercitato in forma professionale che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
- 2. Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.
- 3. Si definisce UFFICIO COMPETENTE, l'ufficio a cui i regolamenti comunali assegnano la competenza relativa al servizio di noleggio con conducente, attualmente Struttura 6 Polizia Locale.

Titolo II – MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 3 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. Il servizio di cui al presente regolamento è esercitato previo rilascio da parte del Responsabile di Struttura di apposita autorizzazione per ogni singolo veicolo destinato all'espletamento del medesimo.
- 2. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura sono assegnate seguito di espletamento di concorso pubblico per soli titoli.
- 3. Il concorso è indetto con determinazione del Responsabile di Struttura ed il relativo bando è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Sannazzaro de' Burgondi per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi.
- 4. Il bando di concorso è approvato in seguito a rinuncia, decadenza o revoca, di una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.
- 5. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 21/92 il contingente numerico delle autovetture da adibire al servizio NCC risulta essere:
- n. 5 autovetture da autonoleggio con conducente.

Art. 4 - Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 5 - Contenuto del bando

- 1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
- a) numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) requisiti per la partecipazione;
- c) elencazione dei titoli preferenziali oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine indicato nell'art. 11del presente Regolamento;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) modalità di svolgimento del concorso e di rilascio dell'autorizzazione;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 6 – Commissione di concorso

- 1.Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni che si rendono disponibili, viene nominata, ad opera della Giunta, un'apposita commissione di concorso composta da:
 - a) Responsabile della Polizia Locale, che la presiede;
 - b) n. 2 (due) Responsabili di Struttura del Comune di Sannazzaro de' Burgondi.
- 2. Le funzioni di segreteria della Commissione di Concorso sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Polizia Locale, individuato dal Responsabile di detto Ufficio.
- 3. La Commissione del concorso è convocata dal suo Presidente e le sedute sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni effettuate e dei giudizi espressi.
- 4. La Commissione verifica la regolarità e l'ammissibilità delle domande per l'assegnazione dell'autorizzazione e le valuta in base ai criteri di cui al presente regolamento.

Art. 7 - Titoli per l'esercizio

- 1. L'esercizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente.
- 2. Il Servizio di NCC può essere svolto direttamente dal titolare dell'autorizzazione o a mezzo di collaboratori familiari o dipendenti, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.
- 3. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività, secondo le forme giuridiche indicate nell'art. 7 della Legge 15.01.1992 n. 21 ed eventuali successive modifiche.
- 4. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 della Legge 15.01.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso da detti organismi, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
- 5. Nell'autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo beneficiario del conferimento.

Art. 8 – Requisiti per ottenere l'autorizzazione

- 1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di NCC è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato in conformità a quanto previsto dalla legge 6 marzo 1998 n. 40;
- b) godimento dei diritti politici e civili;
- c) essere in possesso dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada;
- d) essere iscritto al Ruolo dei Conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92;
- e) avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utente;
- f) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art. 10 del presente regolamento;
- g) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro imprese presso la C.C.I.A.A. o comunque ad altre forme previste dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- h) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per la quale viene richiesta l'autorizzazione di esercizio;
- i) non avere trasferito ad altri la propria licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- j) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro comune;
- k) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose compreso i terzi trasportati;
- l) aver iscritto il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi della previdenza sociale per l'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
- m) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio da noleggio con conducente.

- 2. Il requisito professionale, di cui alla lettera c), deve essere posseduto dal soggetto che guida il mezzo.
- 3. Gli stati e/o requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso o di richiesta di rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio di NCC per trasferimento o conferimento.
- 4. Copia del certificato attestante il possesso del requisito professionale di cui alla lettera d) deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 9 - Figure giuridiche di gestione

- 1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente al fine del libero esercizio della propria attività possono:
- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 1 della Legge 21/92.

Art. 10 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:

- a) è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: n. 1423 del 27.12.1956 (misure di prevenzione), n. 575 del 31.05.1965 e s.m.i. (antimafia), n. 646 del 13.09.1982 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- b) è incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
- c) è incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione:
- d) è stato dichiarato fallito, senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- e) è incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio del veicolo con conducente, sia da parte del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, sia da parte di altri Comuni;
- f) svolge altre attività lavorative tali da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività;
- g) ha trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o l'autorizzazione di esercizio, anche nell'ambito di altri Comuni.

Art. 11 - Titoli preferenziali

Nell'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:

- a) Non essere già titolare di altra autorizzazione per il servizio da noleggio con conducente;
- b) Effettuare il servizio con auto ecologiche (metano, ibride o elettriche);
- c) Effettuare il servizio con veicolo appositamente attrezzato per trasporto di persone con disabilità:
- d) Aver esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio di impresa di noleggio, comunque non titolare di autorizzazione, per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni;
- e) Aver svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto o collaboratore familiare alla guida del veicolo del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi negli ultimi tre anni;

f) Essere il più giovane di età tra coloro che presentano domanda di assegnazione.

Art. 12 – Presentazione delle domande

- 1. La domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per N.C.C., da presentarsi in bollo, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, cittadinanza;
 - in caso di società, tutti gli elementi identificativi della stessa (legale rappresentante, sede legale, C.F. e Partita IVA, etc.);
 - possesso dei requisiti soggettivi e professionali;
 - insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art.10;
 - non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di N.C.C.;
 - iscrizione al ruolo dei conducenti con indicazione dei relativi estremi, da possedersi alla data di presentazione della domanda;
 - indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al presente regolamento;
 - non avere trasferito precedente licenza e/o autorizzazione nel quinquennio precedente la domanda;
 - l'indicazione di disponibilità, a titolo di proprietà o di leasing, dell'autovettura immatricolata per uso pubblico da adibire al servizio di NCC e relativi estremi (marca, modello,targa, telaio, immatricolazione). In alternativa, dichiarazione di impegno del candidato, qualora risultasse aggiudicatario dell'autorizzazione, all'acquisizione dell'autovettura entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;
 - estremi dell'ubicazione della rimessa sita nel territorio del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, intesa come spazio privato, anche non coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo stazionamento dell'autovettura di servizio, conforme alle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, antincendio e di sicurezza. In alternativa, dichiarazione di impegno del candidato all'acquisizione della rimessa nell'ambito del territorio comunale qualora risultasse aggiudicatario dell'autorizzazione, comunque prima dell'inizio del servizio;
 - copia di un documento di identità e dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada in corso di validità;
 - non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altri Comuni;
 - ogni altra informazione o elemento eventualmente richiesto dal bando di concorso;
 - recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
- 2. Al momento della presentazione della domanda, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio.
- 3. La validità dei requisiti e dei titoli preferenziali, in sede di definitiva assegnazione, deve essere comprovata da documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 – Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

- 1. La Commissione di Concorso, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle istanze, esamina le istanze pervenute nei termini e, verificata la regolarità formale delle stesse, in base alle autocertificazioni rese e alla documentazione eventualmente allegata, accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8 del regolamento, nonché valuta i titoli preferenziali previsti dall'art. 11 del Regolamento attribuendo ai candidati il relativo punteggio. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre i termini di presentazione indicati.
- 2. La commissione di concorso, entro 20 (venti) giorni successivi alla data della sua prima convocazione, stila la graduatoria dei candidati ammessi al concorso, che è definitivamente approvata con determinazione del Responsabile di Stuttura.
- 3. La graduatoria, definitivamente approvata, è pubblicata l'albo pretorio comunale nonché sul sito Internet istituzionale del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Copia della stessa è comunicata

- a tutti i partecipanti al concorso al recapito dagli stessi indicato in sede di istanza di partecipazione.
- 4. Per i candidati esclusi dal concorso, nella comunicazione relativa alla definitiva approvazione della graduatoria, sono indicati i motivi che hanno comportato la loro esclusione.
- 5. Per i candidati che in graduatoria risultano classificati in posizione utile per l'assegnazione dell'autorizzazione, l'ufficio provvede a richiedere:
- tutta la documentazione eventualmente necessaria all'accertamento dei requisiti e dei titoli preferenziali di cui agli art. 8 e 11 del Regolamento nonché agli ulteriori elementi indicati nell'istanza di partecipazione concorso;
- per gli elementi di cui alle lettere e) e h) dell'art. 8 del regolamento, qualora il candidato, in sede di istanza di partecipazione al concorso, si sia impegnato a reperire l'autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente e/o reperire la rimessa nell'ambito del territorio comunale, qualora fosse risultato assegnatario dell'autorizzazione, la documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'autovettura e/o della rimessa;
- carta di circolazione dell'autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente;
- copia della polizza assicurativa stipulata in forma e misura adeguata a coprire i rischi per la responsabilità civile relativamente alle cose e alle persone trasportate e verso terzi;
- certificato medico attestante l'insussistenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 6. La documentazione suddetta deve essere prodotta dal candidato entro e non oltre un termine congruo assegnato dall'Ufficio.
- 7. L'ufficio, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta ai sensi del presente articolo, fatta salva l'eventuale sospensione del termine per la richiesta di ulteriori documenti o elementi ritenuti necessari per la conclusione del procedimento, comunica al candidato l'esito definitivo dell'istruttoria.
- 8. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ufficio comunica all'interessato la definitiva assegnazione dell'autorizzazione ed indica la data nella quale si procederà al sopralluogo della autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente, al fine di verificare la rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente legislazione. All'esito positivo del sopralluogo è consegnata all'interessato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, previa corresponsione, da parte di quest'ultimo, degli eventuali diritti di istruttoria, segreteria, imposte e tasse eventualmente previste.
- 9. Qualora, all'esito dell'istruttoria, il candidato non risulti effettivamente in possesso dei requisiti o dei titoli preferenziali previsti dal presente Regolamento e/o dal bando ed indicati nell'istanza di partecipazione al concorso, oppure il candidato non fornisca la documentazione richiesta ai sensi del presente articolo entro il termine assegnato, l'Ufficio comunica al candidato l'esito negativo dell'istruttoria e la conseguente mancata assegnazione definitiva dell'autorizzazione messa a bando.
- 10. Nell'ipotesi non si proceda alla definitiva assegnazione dell'autorizzazione, ai sensi del punto precedente, l'Ufficio richiede al candidato, classificatosi in graduatoria in posizione immediatamente successiva, la documentazione prevista dal presente articolo, al fine di procedere all'assegnazione a suo favore dell'autorizzazione con le modalità e i termini di cui al presente articolo, e così di seguito fino all'esaurimento della graduatoria.
- 11. La graduatoria rimane valida tre anni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.
- 12. I posti che, nel corso dei tre anni, si rendano vacanti, saranno coperti utilizzando tale graduatoria, salvo esaurimento della stessa.

Art. 14 - Validità dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione d'esercizio ha carattere permanente, salvo la perdita in capo al titolare, di uno o più requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione stessa.
- 2. Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale, il venir meno dei requisiti necessari all'assegnazione di autorizzazione, il cambiamento di domicilio o di rimessa od ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.

3. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 15 – Termine per l'inizio dell'attività

- 1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione stessa.
- 2. Detto termine può essere prorogato, previa autorizzazione da parte del Responsabile della Polizia Locale, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, qualora il mancato inizio dell'attività dipenda da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

Art. 16 – Trasferibilità dell'autorizzazione

PER ATTO TRA VIVI

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, previo trasferimento dell'attività, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
- □ sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
- □abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- □sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
- 2. Il soggetto che intende trasferire l'autorizzazione deve presentare istanza all'Ufficio; nella stessa deve autocertificare la sussistenza, nei propri confronti, di almeno una delle condizioni sopra riportate ed indicare il soggetto al quale intende trasferire l'autorizzazione.
- 3. L'effettivo trasferimento dell'attività deve essere comprovato allegando copia dell'atto notarile o dichiarazione notarile.
- 4. Contestualmente il soggetto al quale si intende trasferire il titolo, dovrà dichiarare di possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento e di non versare in alcuna delle situazioni di cui al precedente articolo 10, fatti salvi le opportune verifiche e i necessari accertamenti d'ufficio.
- 5. L'Ufficio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione sopra elencata, fatta salva la sospensione del termine per la richiesta di ulteriori documenti o elementi necessari alla conclusione del procedimento, comunica al titolare trasferente e al soggetto designato quale nuovo titolare il consenso o il diniego al trasferimento dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC, specificandone, in caso di diniego, le ragioni.
- 6. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Ufficio comunica la data in cui si procederà al sopralluogo dell'autovettura da adibire al servizio di noleggio con conducente, al fine di verificare la rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente legislazione. All'esito positivo del sopralluogo è consegnata all'interessato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, previa corresponsione, da parte di quest'ultimo, degli eventuali diritti di istruttoria, segreteria, imposte e tasse eventualmente previste.
- 7. Colui che abbia trasferito in favore di altri l'autorizzazione, non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazione per trasferimento, per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.

MORTIS CAUSA

- 8. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare medesimo ovvero, entro il termine massimo di 2 (due) anni, a soggetti terzi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius.
- 9. L'erede individuato quale nuovo titolare dell'autorizzazione o il soggetto terzo designato dagli eredi, deve presentare un'istanza di voltura dell'autorizzazione in cui attesti l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L n. 21/92, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento e l'insussistenza delle situazioni di cui al precedente articolo 10. Sono fatti salvi le opportune verifiche e i necessari accertamenti d'ufficio.
- avente i contenuti e munita della documentazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, unitamente alla dichiarazione di successione.

- 10. L'Ufficio entro 30(trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione sopra elencata, fatta salva la sospensione del temine per la richiesta di ulteriori documenti o elementi necessari alla conclusione del procedimento, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria, autorizzando o negando il trasferimento del titolo e specificandone, in caso di diniego, le ragioni
- 11. Qualora il trasferimento verso soggetti terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e viene bandito il concorso pubblico.
- 12. L'erede/gli eredi del titolare defunto che abbia/abbiano trasferito l'autorizzazione ad un terzo non può/possono concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.
- 13. Nel caso di acquisizione di autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve iniziare il servizio entro sei mesi dalla volturazione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima.

Titolo III – NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 17 - Idoneità dei mezzi e caratteristiche delle autovetture

- 1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., la Polizia Locale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, effettua le necessarie verifiche sulla rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento dei mezzi addetti al servizio.
- 2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, su parere della commissione di cui all'art. 26, si adotta provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
- 3. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
- 4. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'acquisto dei contrassegni.

Art. 18 – Norme per lo svolgimento del servizio

- 1.Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
 - a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicolo stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
 - b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma successivo;
 - c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede dell'impresa, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
- 2. Con riferimento alle lettere b) e c) del comma precedente, considerato che nell'ambito del territorio di Sannazzaro de' Burgondi non è esercitato il servizio taxi, in base al disposto della L. 21/92, con determinazione del Responsabile di Struttura potranno essere individuate le aree su suolo pubblico presso le quali è consentito lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente al fine di procurarsi utenza.
- 3. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo della compilazione e tenuta di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica b) timbro dell'azienda e/o società titolare dell'autorizzazione. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere: 1) targa del veicolo 2) nome del conducente 3) data, luogo e km di partenza e arrivo 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio 5) dati del committente. Tale documentazione deve essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di 2 (due) settimane. Ha, inoltre, l'obbligo di conservare costantemente a bordo dell'autovettura tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

4. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 19 - Comportamento del conducente in servizio

- 1. Nell'esercizio dell'attività, il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- d) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) avere al seguito la dichiarazione del titolare e del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- g) comunicare all'Ufficio di Polizia Locale di Sannazzaro de' Burgondi, preventivamente alla messa in uso, la sostituzione definitiva del veicolo adibito, e contestualmente produrre: 1) la richiesta di nulla-osta e autorizzazione per il nuovo veicolo; 2) la carta di circolazione, certificato di proprietà e polizza assicurativa RC relative al veicolo adibito, dai quali dovranno risultare la proprietà o il possesso in locazione finanziaria del veicolo;
- h) comunicare all'Ufficio di Polizia Locale di Sannazzaro de' Burgondi la sostituzione della rimessa entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui il titolare ha ottenuto la disponibilità della nuova rimessa. La comunicazione dovrà recare:
 - l'esatta ubicazione della nuova rimessa intesa come spazio privato, anche non coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo stazionamento dell'autovettura di servizio;
 - l'autocertificazione dell'interessato circa la rispondenza della nuova rimessa alle vigenti disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, antincendio e di sicurezza;
 - la documentazione attestante la disponibilità della nuova rimessa da parte del titolare.
- i) consegnare all'ufficio della Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- l) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri:
- m) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- n) provvedere al trasporto di animali di compagnia di proprietà del cliente nel rispetto delle norme del codice della strada.
- 2. Nell'esercizio dell'attività è fatto divieto di:
- a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
- b) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- c) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- d) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- e) portare animali propri sul veicolo;
- f) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- g) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- i) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- 1) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- m) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
- n) fumare all'interno del veicolo.
- 3. Restano a carico del titolare delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 20 - Collaboratori e dipendenti del titolare – sostituzione alla guida

- 1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio medesimo, della collaborazione da parte dei soggetti di seguito indicati:
- i familiari propri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile, purché iscritti al Ruolo Conducenti;
- dipendenti assunti con una qualsiasi delle forme contrattuali previste dalla legge, purché iscritti al Ruolo Conducenti;
- 2. Il titolare di autorizzazione che intende avvalersi della collaborazione di propri familiari e/o di dipendenti, entro il giorno successivo a quello di assunzione al servizio da parte del familiare e/o dipendente, deve comunicare e produrre i seguenti dati e documenti all'ufficio:
- le generalità del collaboratore;
- copia del contratto di lavoro in caso di dipendenti, copia della misura camerale, o documentazione equipollente, dalla quale risulti la natura di impresa familiare;
- copia dell'iscrizione a ruolo conducenti del collaboratore.

Art. 21 - Comportamento degli utenti durante la guida

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
- mangiare, bere o fumare durante il trasporto;
- compiere atti contrari alla decenza;
- fare schiamazzi o rumori molesti;
- molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
- 2. Gli utenti, nel caso in cui lo ritengano opportuno o necessario, possono rivolgere al Responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, per gli adempimenti di competenza, segnalazioni, istanze o reclami, con riferimento al comportamento del conducente.

Art. 22 - Interruzione del trasporto

- 1. Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
- 2. Qualora il committente abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 23 - Trasporto diversamente abili

- 1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti diversamente abili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei diversamente abili è effettuato gratuitamente.

Art. 24 - Tariffe

- 1. Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti e nel rispetto della tariffa chilometrica stabilita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 13, comma 4 della Legge 21/1992.
- 2. I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di esporre le tabelle tariffarie nelle proprie rimesse e nei propri veicoli.

Art. 25 - Trasporto bagagli e animali

- 1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
- 2. E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Titolo IV – COMMISSIONE CONSULTIVA

Art. 26 - Commissione comunale consultiva

- 1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento, il Sindaco provvede alla nomina di un'apposita commissione, prevista dall'art. 4 c. 4 della L. n. 21/92, così composta:
- a) dal Sindaco o Assessore delegato, con funzione di Presidente;
- b) dal Comandante di Polizia Locale o suo delegato;
- c) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori;
- 2. Funge da segretario della commissione un dipendente dell'Ufficio di Polizia Locale individuato dal Responsabile di detto ufficio.
- 3. Di ogni componente dovrà essere nominato anche un sostituto, che partecipi alle attività della Commissione, in assenza del componente effettivo.
- 4. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni su iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.
- 5. Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti.
- 6. La commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata.
- 7. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
- 8. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai componenti almeno 5 (cinque) gg. prima della data fissata per la seduta; nei casi di urgenza motivata è sufficiente che la convocazione sia comunicata 48 (quarantotto) ore prima della data stabilita.
- 9. La commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 10. Quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, è facoltà dell'Amministrazione comunale procedere, a prescindere dal parere stesso, sulle pratiche rimaste inevase.
- 11. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, il Sindaco, qualora le designazioni dei rappresentanti di cui alle lettere c) e d) non pervenissero entro 20(venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, provvede ugualmente alla sua costituzione, scegliendo fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza delle associazioni di categoria e degli utenti.

Titolo V – SANZIONI, SOSPENSIONE, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 27 - Sospensione dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 26 del presente regolamento, da 1 (uno) a 30 (trenta) giorni o, in caso di reiterazione, da 1 (uno) a 90 (novanta) giorni tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione, nei seguenti casi:
- a) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- b) violazione di norme vigenti del C.d.S. tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- c) violazione all'art. 20 del presente regolamento;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti diversamente abili, così come previste all'art. 23 del presente regolamento;
- e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del successivo art. 31 del presente regolamento;
- g) utilizzo, per il servizio, di veicolo diversi da quello autorizzato;
- h) violazione delle norme contenute nell'art. 17 comma 2 del presente regolamento.

- i) violazione delle prescrizioni di cui all'art 3 della L. n. 21/92, così come previsto dall'art. 24 della L.R. n. 6/2012.
- 2. Sono fatte salve e da intendersi automaticamente recepite le ulteriori ipotesi di sospensione previste dalle norme vigenti in materia, presenti e future.

Art. 28 - Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 29 - Revoca dell'autorizzazione

- 1. Fatti salvi i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 26 del presente regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, venga a mancare anche uno solo dei requisiti che detto titolare deve avere per l'esercizio del servizio di NCC ai sensi delle norme vigenti in materia e del presente regolamento;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati, nell'arco del quinquennio, ai sensi del precedente art. 27;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art.16;
- d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni al presente regolamento;
- e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- f) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- h) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 10.
- 2. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 2 (due) anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 30 - Decadenza dell'autorizzazione

- 1. Fatti salvi i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 26 del presente regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 16 del presente regolamento;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 6 (sei) mesi;
- e) per mancato esercizio del servizo, senza giustificazione, per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni;
- 2. Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza del fatto e comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 31 - Sanzioni

- 1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, provvedimenti della cui adozione verrà informato il competente Ufficio M.C.T.C., tutte le infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada o da disposizioni di legge nazionale o regionale, ove il fatto non costituisca reato, sono così punite:
- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di \in 25,00 (venticinque/00)a un massimo di \in 500,00 (cinquecento/00) (somme previste dall'art. 7 bis D. Lgs. 267/2000).

Art. 32 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Titolo VI - NORME FINALI

Art. 33 - Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Art. 34 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
- 3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate nel caso e per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.